

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DEI DATI, DEI METADATI E DELLE RELATIVE BANCHE DATI IN POSSESSO DEL COMUNE E L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E DI RIUTILIZZO DEGLI STESSI.

Articolo 64 (Disciplina delle modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso del Comune e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi).

1. In conformità al principio introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82) si disciplina la pubblicazione "in formati aperti" dei dati di cui il Comune è titolare, per valorizzarli, renderli fruibili e riutilizzati al fine di creare strumenti e servizi innovativi e creare una P.A. aperta.
2. Sono definibili come "Open Data" i dati pubblici che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.
3. La diffusione dei dati pubblici in un unico portale permette di facilitare il lavoro degli amministratori pubblici in quanto possono stabilire con maggiore consapevolezza esigenze e priorità della collettività e rendono i cittadini maggiormente consapevoli della realtà in cui vivono.

Articolo 65 (Caratteristiche degli Open Data)

1. Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse.
2. Elementi fondanti della riutilizzabilità dei dati pubblici sono:
 - Diffusione senza restrizioni e in formati elettronici standard e aperti;
 - Utilizzo, ove possibile, di strumenti legali standard, attraverso l'adozione di licenze improntate al sistema di licenze Creative Commons (cioè senza diritti d'autore);
 - Gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati; riutilizzabilità immediata di tutti i dati aggregati ed anonimi.

Articolo 66 (Modalità di pubblicazione degli open data)

1. I dataset individuati a seguito di specifico data-assessment, svolto di concerto con i soggetti istituzionali cui afferiscono le basi dati, opportunamente consolidati, normalizzati e metadati, devono confluire nell'apposito spazio web dedicato all'interno un'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito internet dell'Ente.
2. Quando disponibili, le banche dati rilasciabili con modalità open consentiranno non solo il download di dataset in formato aperto e rielaborabile, ma anche l'interrogabilità diretta online.
3. Periodicamente viene verificata la presenza di nuovi dataset o di aggiornamenti su quelle già pubblicati, se la suddetta verifica darà esito positivo si procederà al processo di data-assessment prima descritto.

Articolo 67 (Accesso e riutilizzo degli open data)

1. Agli utenti del web sarà consentito raggiungere, interrogare, ricercare e scaricare i dati pubblici e di riusarli nei termini e nei limiti definiti dalle norme vigenti al tempo.
2. Il D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA" stabilisce che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è subordinato alle condizioni e ai limiti dettati dal D.Lgs. 196/2003 e dalle specifiche disposizioni del D.Lgs. 36/2006, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva modificata di recente dalla direttiva 2013/37/UE).
3. La pubblicazione, ai fini della trasparenza, dei dati in "formato aperto" non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo, fermo

restando che il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere incompatibile con i precisi scopi originali fissati dal Decreto Legislativo suddetto ed intesi a garantire la pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Si rinvia anche al provvedimento n. 243/2014 (G.U., s.g., n. 134 del 12-06-2014) del Garante per la protezione dei dati personali.

4. In tale quadro di tutele, sono sottratti al riuso i dati sensibili e giudiziari. Il riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda generalmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati aggregati e resi anonimi.
5. Pertanto, anche in caso di trattamento per scopi statistici, i dati devono essere aggregati in modo tale da non consentire inferenza sugli stessi.
6. In base all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati relativi a persone fisiche si distinguono nelle categorie:
 - "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (lett. b);
 - "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (lett. c);
 - "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (lett. d);
 - "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (lett. e);
 - "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile (lett. n).